

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1995

RESOCONTO STENOGRAFICO

184.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 MAGGIO 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **RAFFAELE DELLA VALLE**

INDICE

	PAG.		PAG.
Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 22-26 maggio 1995:		BIANCO VITO, Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali	
PRESIDENTE	10881	DI CAPUA FABIO (gruppo progressisti-federativo)	10882, 10883, 10884, 10885
Disegno di legge:		TRAPANI NICOLA (gruppo forza Italia)	10887
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	10887	Proposte di legge:	
Disegno di legge di conversione:		(Autorizzazione di relazione orale)	10887
(Autorizzazione di relazione orale)	10887	Sul processo verbale:	
Interpellanze ed una interrogazione:		PRESIDENTE	10881
(Svolgimento):		Ordine del giorno della prossima seduta	
PRESIDENTE	10882, 10883, 10884, 10885, 10887		10887

184.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1995

La seduta comincia alle 9.

ELISABETTA BERTOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale (ore 9.05).

PRESIDENTE. Con riferimento alla parte del processo verbale in cui si legge: «Il Presidente toglie la parola al deputato Calderisi poiché non ritiene che stia enunciando un richiamo al regolamento», faccio osservare che era stato in quella fase compiuto anche un altro atto rilevante: era stato cioè ammonito il deputato Grugnetti. Credo sia opportuno, che tale atto venga riportato nel processo verbale. Pertanto si dovrebbe leggere: «Il Presidente toglie la parola al deputato Calderisi poiché non ritiene che stia enunciando un richiamo al regolamento e al tempo stesso ammonisce il deputato Grugnetti avvertendolo che ove avesse persistito nel turbare il regolare svolgimento della seduta sarebbe stato costretto ad escluderlo dall'aula».

Questo per completezza perché il processo verbale deve riportare tutti gli atti significativi che sono compiuti nel corso della seduta, e l'ammonimento è un atto che rientra in questo ambito; al contrario, il semplice richiamo non deve necessariamente essere verbalizzato.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato, con la integrazione testé richiamato: poiché la

mancata menzione nel processo verbale dell'ammonimento in questione farebbe perdere a tale atto una parte apprezzabile del suo significato.

(Il processo verbale è approvato).

Comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 22-26 maggio 1995 (ore 9.07).

PRESIDENTE. Comunico che, in seguito alla riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi nel pomeriggio di ieri, è stato predisposto dal Presidente della Camera, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 22-26 maggio 1995:

Lunedì 22 maggio (pomeridiana):

Seguito della discussione sulle linee generali delle proposte di legge n. 2231 ed abbinate (Regolazione servizi pubblica utilità).

Martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 maggio (antimeridiana ed eventualmente pomeridiana):

Comunicazioni del Governo sulla Conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato di Maastricht e discussione della mozione NOVELLI ed altri n. 1-00107, nonché

delle altre mozioni presentate sulla medesima materia.

Seguito dell'esame delle proposte di legge n. 2231 ed abbinata (Regolazione dei servizi di pubblica utilità) (*con riserva di contingentamento dei tempi ai sensi del comma 7 dell'articolo 24 del regolamento*).

Esame dei progetti di legge n. 63 ed abbinati (Inquinamento acustico nelle aree metropolitane).

Esame dei disegni di legge di conversione dei seguenti decreti legge:

1) n. 97 del 1995 recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» (*approvato dal Senato — scadenza 31 maggio*) (2516);

2) n. 98 del 1995 recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti» (*approvato dal Senato — scadenza 31 maggio*) (2527).

Esame dei progetti di legge n. 72 ed abbinati (Orario dei negozi).

Esame dei progetti di legge n. 1937 ed abbinati (Nuova disciplina del commercio).

Dimissioni del deputato Marin.

Venerdì 26 maggio (antimeridiana):

Interpellanze ed interrogazioni.

Discussione generale di progetti di legge iscritti nel presente calendario.

Il Presidente si riserva di inserire in calendario l'esame di disegni di legge di conversione o di ratifica conclusi in Commissione.

Il Parlamento in seduta comune per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale è convocato per mercoledì 24 maggio 1995, alle ore 18.

La Conferenza dei Presidenti di gruppo tornerà a riunirsi mercoledì 24 maggio, alle ore 15,30.

Su questa comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, potranno intervenire i deputati che lo richiederanno per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo.

Nessuno chiedendo di parlare, il suddetto calendario sarà stampato e distribuito.

Svolgimento di interpellanze e di una interrogazione (ore 9,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanze ed interrogazione.

Cominciamo dall'interpellanza Di Capua n. 2-00242 sulla situazione del comparto bieticolo (*vedi l'allegato A*).

L'onorevole Di Capua ha facoltà di illustrare la sua interpellanza.

FABIO DI CAPUA. Signor Presidente, signor sottosegretario, impiegherò solo pochissimi minuti per illustrare una interpellanza che fu presentata in fase di discussione della legge finanziaria 1995 e che prevedeva nella sua prima formulazione l'azzeramento degli aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero. Era un'iniziativa che avrebbe comportato gravi ripercussioni sia per i produttori sia per le industrie saccarifere, a seguito del ventilato abbandono della produzione bieticola.

Superata questa fase, con il parziale ripristino degli aiuti previsti dal regolamento comunitario 133/94, il settore in oggetto continua però ad attraversare una fase di incertezze in attesa che le trattative in corso per la definizione della nuova organizzazione comune di mercato dello zucchero riescano a determinare condizioni che favoriscano la saturazione produttiva delle quote assegnate all'Italia, in virtù di una conferma degli aiuti nazionali, con particolare attenzione alle aree del sud, svantaggiate dal punto di vista climatico, nelle quali comunque è necessario operare, in un quadro di tutela dei suoli rurali, le indispensabili rotazioni colturali.

La precarietà del settore rimane a tutt'oggi confermata ed è seguita con attenzione dai produttori bieticoli soprattutto meridionali. I ritardi nella erogazione degli aiuti agli stessi da parte dell'EIMA non contribuiscono certo a rasserenare il clima. Il settore sembra, peraltro, lamentare la mancanza di un organismo finalizzato ad una ricerca nel campo genetico e colturale per un comples-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1995

sivo miglioramento produttivo e la carenza di strutture di programmazione e di supporto finanziario che la inadeguata riorganizzazione della RIBS non ha certo risolto.

Si coglie l'occasione pertanto per sottolineare al ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, peraltro intensamente impegnato in sede comunitaria in un confronto serrato sulla riforma del OCM dello zucchero, le attese e le speranze che il mondo bieticolo ripone in questa delicata fase di ridefinizione delle regole del settore.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, professor Bianco, ha facoltà di rispondere.

VITO BIANCO, Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali. Onorevole Di Capua, onorevoli deputati, si evidenzia, in primo luogo, che la legge finanziaria 1995 ha previsto il mantenimento dei benefici a favore dei produttori di barbabietole da zucchero, quantificando le dotazioni in 260 miliardi.

Quanto alla riforma dell'organizzazione comune di mercato del settore, in seguito all'accordo raggiunto l'11 aprile tra i ministri dell'agricoltura dell'Unione europea a Lussemburgo, la bieticoltura e l'industria saccarifera italiane potranno fruire di aiuti di adattamento nazionali in misura decrescente, determinati al momento fino alla campagna di commercializzazione 2000-2001.

È stata così modificata la proposta che individuava due sole aree italiane nelle quali si mirava a diminuire drasticamente gli aiuti fino a sopprimerli nel 1999-2000.

Nel nuovo testo di compromesso sono stati eliminati i limiti temporali per l'autorizzazione agli aiuti, mentre si ripartiscono gli aiuti nazionali italiani per la bieticoltura e l'industria saccarifera in tre regioni: il nord, il centro (che incorpora Toscana, Umbria, Lazio e Marche) e il sud (che comprende Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia).

Per la regione nord gli aiuti potranno essere corrisposti, per la campagna 1995-1996, nella misura del 75 per cento dell'aiuto di adattamento della campagna precedente, pari a 6,75 ECU per cento chilogrammi di

zucchero bianco; a seguire, nella misura del 50 per cento per la campagna 1996-1997, nella misura del 35 per cento per la campagna 1997-1998, nella misura del 20 per cento per la campagna 1998-1999 e del 10 per cento per la campagna 1999-2000.

Per la regione centro gli aiuti potranno essere corrisposti per la campagna 1995-96 nella misura del 75 per cento dell'aiuto di adattamento della campagna precedente, pari quindi a 6,75 ECU per quintale, nella misura del 50 per cento per la campagna 1996-97, 40 per cento per la campagna 1997-98, 30 per cento per la campagna 1998-99 e 20 per cento per la campagna 1999-2000.

Per la regione sud, invece, gli aiuti potranno essere corrisposti per la campagna 1995-96 sempre nella misura del 75 per cento dell'aiuto di adattamento della campagna precedente, nella misura del 70 per cento per la campagna 1996-97, nella misura del 65 per cento per la campagna 1997-98, nella misura del 60 per cento per la campagna 1998-99, 55 per cento per la campagna 1999-2000 e 50 per cento per la campagna 2000-2001.

L'Italia potrà tuttavia procedere, solo per la regione sud e in funzione della campagna di commercializzazione in causa, ad un adeguamento dell'aiuto per quanto richiesto dalle necessità eccezionali connesse con i piani di ristrutturazione in corso per tale regione.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Capua ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00242.

FABIO DI CAPUA. Signor Presidente, mi ritengo soddisfatto della risposta del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alle interpellanze Petrelli n. 2-00286 e Di Stasi n. 2-00321, sul mercato ittico (*vedi l'allegato A*).

Queste interpellanze, concernenti lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

Constato l'assenza dell'onorevole Petrelli, presentatore dell'interpellanza n. 2-00286: si intende che abbia rinunciato ad illustrarla.

L'onorevole Di Capua, ha facoltà di illustrare l'interpellanza Di Stasi n. 2-00321, di cui è cofirmatario.

FABIO DI CAPUA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo documento è stato presentato in occasione del verificarsi di alcuni casi di colera nel nostro paese, maggiormente concentrati nella provincia di Bari. Quegli episodi crearono un allarmismo esagerato in relazione anche alla scarsa virulenza del ceppo di vibrione in oggetto. Però una campagna di stampa improntata al sensazionalismo e un'iniziativa politica enfaticizzata in modo demagogico produssero degli effetti devastanti per oltre un mese nel settore della pesca ed anche in quello orticolo relativamente al prodotto fresco con drammatici azzeramenti delle attività commerciali ad esse connesse.

I danni che derivarono dall'eccessivo clamore d'opinione furono superiori in termini economici rispetto alle risorse messe poi a disposizione del settore pesca dal Governo.

L'interpellanza fu inoltrata in una fase acuta di sofferenza del settore e ovviamente, dopo tanti mesi, perde la sua valenza di proposta e di sollecitazione, anche alla luce degli interventi poi di fatto effettuati.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali ha facoltà di rispondere.

VITO BIANCO, *Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Signor Presidente, il Governo si è fatto tempestivamente carico della ripresa della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza ambientale dell'ottobre 1994 adottando il decreto-legge n. 663 nel mese di novembre. Il contenuto di tale provvedimento, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, è stato riproposto dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 30, successivamente convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 93.

Il provvedimento prevede la realizzazione del fondo di solidarietà della pesca per le unità abilitate alla pesca professionale operanti sul territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale, e per i mitilicoltori operanti su tutto il territorio nazionale.

Per la corresponsione delle indennità previste dalla legge sul fondo di solidarietà è stata autorizzata la spesa complessiva di 65,8 miliardi di lire, di cui 18,6 riservati alle unità dei compartimenti marittimi della regione Puglia. Poichè il termine di presentazione delle domande è scaduto il 31 marzo, si attende ora di conoscere da parte delle capitanerie di porto il fabbisogno necessario a consentire l'erogazione delle indennità degli aventi diritto in relazione ai requisiti richiesti dalla legge. È stata altresì autorizzata la spesa di due miliardi per la realizzazione di una campagna di prevenzione, informazione ed educazione alimentare sul consumo dei prodotti ittici.

Si precisa in proposito che l'incertezza sulla durata temporale dell'infezione colerica e del relativo allarme, nonchè sul numero dei casi rilevati, ha comportato un'attenta riflessione sul tipo di azioni da intraprendere. Si è ritenuto, infatti, che qualsiasi azione promozionale immediata tesa alla ripresa del normale consumo di pesce, sia pure ben caratterizzata dalla evidenziazione delle elementari ed indispensabili norme igienico-alimentari, sarebbe stata comunque interpretata come una incauta campagna che si sarebbe accavallata alle altre iniziative di tipo sanitario. L'unica azione ad effetto immediato intrapresa è stata pertanto quella di concordare una serie di spazi all'interno di contenitori televisivi di successo nei quali sono intervenuti esperti sanitari, nutrizionali e rappresentanti dell'amministrazione.

Per ciò che riguarda le azioni poste in essere in un momento successivo, la strategia di comunicazione, anche in funzione di prevenzione per altre evenienze similari, ha previsto alcune iniziative. In primo luogo, il rafforzamento della campagna televisiva a sostegno del prodotto ittico nazionale e dell'immagine dei pescatori italiani, già in atto con la trasmissione *Linea blu: vivere il mare*.

In secondo luogo, la realizzazione di una campagna con *target* privilegiato agli alunni delle scuole medie inferiori ed alle loro famiglie, incentrata su una sana alimentazione con il contributo determinante dei prodotti ittici.

In terzo luogo, il potenziamento della campagna *Vivere il mare*, diretta alle scuole medie superiori, già programmata per l'inizio del

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1995

1995, con eventuale rafforzamento degli argomenti nutrizionali ed alimentari.

In quarto luogo, il potenziamento, finalizzato in particolare alla presenza televisiva, della campagna istituzionale già in programmazione per la fine del 1994 e l'inizio del 1995.

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Petrelli: si intende che abbia rinunciato alla replica per la sua interpellanza n. 2-00286.

L'onorevole Di Capua ha facoltà di replicare per la interpellanza Di Stasi n. 2-00321, di cui è cofirmatario.

FABIO DI CAPUA. Presidente, mi ritengo soddisfatto delle risposte fornite dall'onorevole sottosegretario.

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Rotondi: si intende che abbia rinunciato alla sua interpellanza n. 2-00335, sulla liquidazione del consorzio agrario interprovinciale Salerno-Napoli-Avellino (*vedi l'allegato A*).

Passiamo alla interrogazione Garra n. 3-00315 sull'obbligo della semina di grano «cartellinato» (*vedi l'allegato A*).

Il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali ha facoltà di rispondere.

VITO BIANCO, Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali. Presidente, gli interventi normativi in merito all'opportunità dell'uso di sementi certificate nel settore cerealicolo risalgono all'emanazione della direttiva comunitaria n. 66/402, recepita con legge nazionale n. 1096 del 1971. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973 ha poi provveduto a regolamentare l'attuazione di tale legge per ciò che riguarda i cereali autogami come il frumento e il grano duro. La circolare n. 478 d) del 1994, proseguendo negli indirizzi già indicati nelle norme citate, ha dettato disposizioni finalizzate a dare corpo ad una strategia diretta a creare le premesse per un salto di qualità resosi necessario in funzione delle esigenze della trasformazione sempre più orientata verso un prodotto con caratteristiche merceologiche e tecnologiche ottimali ai fini della pastificazione. In tale con-

testo, infatti, quell'amministrazione ha già da almeno un decennio conferito il mandato all'Istituto nazionale della nutrizione di provvedere annualmente al campionamento rappresentativo della produzione nazionale, diversificato secondo le varie età, in modo da ottenere precise indicazioni da fornire al mondo agricolo interessato circa le caratteristiche di ogni cultivar ed orientare conseguentemente le scelte agronomiche in funzione della domanda degli utilizzatori finali.

Lo stesso istituto, d'intesa con l'istituto nazionale per la cerealicoltura, fornisce annualmente le informazioni necessarie per consentire all'amministrazione di selezionare, sempre in funzione della politica di qualità, le varietà meritevoli sotto il profilo qualitativo del sostegno comunitario costituito dall'aiuto supplementare di cui al regolamento CEE 1765/95.

L'azione è proseguita istituendo gradualmente l'obbligo dell'utilizzazione di sementi certificate ai fini dell'acquisizione del predetto aiuto supplementare. Il primo provvedimento adottato in materia risale alla produzione 1991 (decreto ministeriale 17 dicembre 1990, n. 416). Con tale decreto si istituiva, ai fini dell'aiuto al grano duro, l'obbligo della presentazione delle etichette ufficiali di acquisto delle sementi certificate, anche se nei riguardi dei produttori che non ne fossero provvisti non erano previsti motivi di immediata esclusione dal beneficio comunitario, ma solo specifici accertamenti intesi a verificare l'appartenenza delle varietà impiegate ad una di quelle contenute nella lista annualmente determinata dall'amministrazione sulla base delle indicazioni fornite dall'istituto per la nutrizione.

Un più vincolante obbligo è stato introdotto con la circolare ministeriale 288/D del 29 ottobre 1993. Con il provvedimento è stato previsto, nell'arco di un triennio, il raggiungimento dell'obiettivo dell'esclusiva utilizzazione di sementi certificate. Infatti, per la campagna di semina 1993-1994, l'obbligo doveva riguardare almeno il 30 per cento delle sementi utilizzate per gli investimenti. Tale percentuale è elevata al 60 per cento per la campagna di semina 1994-1995, mentre a regime l'obbligo assume carattere di totalità.

È da osservare al riguardo che anche a livello comunitario è stata avvertita l'esigenza di un'incisiva politica di qualità, tant'è che con regolamento n. 231 del 1994 è stata offerta agli Stati membri la possibilità di subordinare la concessione dell'aiuto supplementare per il grano duro all'impiego di seme certificato.

L'azione di progressivo raggiungimento dell'obiettivo finale svolta dall'amministrazione italiana per facilitare il passaggio da un regime liberistico ad un altro di carattere vincolante, consente di affermare che sono state poste in essere tutte le misure utili per non creare situazioni di tensione dei prezzi sul mercato delle sementi, azione che altri paesi dell'Unione europea, come la Spagna, hanno concretizzato in un'unica tappa.

È da sottolineare che il prezzo delle sementi certificate, sulla base dell'accordo siglato tra unioni dei produttori e ditte sementiere, è stato fissato in 62 mila lire al quintale per il singolo produttore ed in 55 mila lire al quintale per le associazioni che acquistano almeno 5 mila quintali di prodotto.

Peraltro è da rilevare che la vigente normativa ammette la possibilità di reimpiego aziendale per due anni in caso di acquisto di semente di base e per un anno nel caso di acquisto di semente di prima riproduzione. Sono state, quindi, create le condizioni per agevolare i cerealicoltori i quali — va precisato — collocano attualmente il grano duro sul mercato a prezzi oscillanti tra le 33 mila e le 36 mila lire al quintale, in linea con la situazione registrata per il raccolto 1993.

Va osservato che nel conto economico relativo alla coltivazione di un ettaro di grano duro nelle regioni tradizionali — cioè quelle ammesse a fruire dell'aiuto supplementare — il costo del seme cartellinato include su quello totale per non più del 6 per cento. Non è da trascurare, inoltre, l'azione di difesa economica svolta a favore della granicoltura a duro, che consente ai produttori di acquisire, al di là della remunerazione offerta dal mercato, due specifici vantaggi, il primo costituito dalla compensazione ordinaria al reddito, il secondo dall'aiuto supplementare spettante ai produttori che operano nelle zone tradizionali individuate dalla

circolare 478/8, e pari a 297 ECU per ettaro e quindi a lire 675 mila per ettaro.

È da precisare che il disegno qualitativo intravisto in questo specifico settore, anche se inizialmente può comportare qualche sacrificio, in prospettiva si risolverà in un'ulteriore tutela del comparto, che potrà affermarsi, rispetto alle altre produzioni comunitarie non inserite in un contesto qualitativo, nelle preferenze delle industrie di trasformazione e conseguentemente nella certezza di una più alta remunerazione.

Tuttavia, per tenere conto di particolari situazioni locali, l'amministrazione, con circolare del 9 dicembre 1994, ha stabilito a titolo eccezionale che i produttori di grano duro possono prescindere dall'obbligo dell'utilizzazione di sementi certificate nel caso in cui si siano verificate le seguenti circostanze: 1) indisponibilità assoluta di seme certificato; 2) indisponibilità delle varietà richieste o equivalenti; 3) prezzo di cessione delle sementi superiore a quello previsto dallo specifico accordo interprofessionale intervenuto tra produttori e ditte sementiere (cioè 62.000 lire al quintale per il singolo produttore e 55.000 lire al quintale per le associazioni che acquistano almeno 5.000 quintali di prodotto).

Quanto sopra deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal produttore interessato, da rimettere unitamente alla domanda di compensazione. Ciò significa che gli agricoltori in causa sono autorizzati ad effettuare gli investimenti nell'ambito del regime dei reimpieghi aziendali.

Il ministero, peraltro, al fini della massima informazione e pubblicità, ha provveduto a far pervenire alle organizzazioni professionali agricole l'elenco delle ditte sementiere che hanno aderito all'accordo interprofessionale, con l'indicazione delle rispettive disponibilità distinte per magazzino di deposito, attivando anche un apposito numero verde presso l'Ente sementi (ENS) per offrire ai produttori dirette informazioni in ordine alle disponibilità locali ed ai relativi centri di commercializzazione.

Va precisato infine che le domande di aiuto supplementare che si riferiscono alle situazioni elencate saranno oggetto da parte dell'EIMA di specifici sopralluoghi aziendali

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1995

intesi a verificare l'appartenenza del cereale ad una o più varietà ritenute ammissibili al beneficio comunitario ed elencate nella tabella 3 dell'allegato 1 della circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994.

Pertanto non si ritiene che l'attuale disciplina debba essere annullata o ridimensionata, in quanto la produzione di grano duro — specie nelle zone vocate — lungi dall'essere penalizzata ha costituito oggetto, per effetto dell'azione dell'amministrazione, di specifici interventi positivi a livello comunitario.

PRESIDENTE. L'onorevole Trapani ha facoltà di replicare per l'interrogazione Garra n. 3-00315, di cui è cofirmatario.

NICOLA TRAPANI. Signor Presidente, signor sottosegretario, mi dichiaro soddisfatto e tuttavia mi permetto di sollecitare un maggiore controllo sulla qualità delle sementi — data la reale importanza che questo elemento ha nel settore — e, se possibile, sui prezzi.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e dell'interrogazione all'ordine del giorno (ore 9,33).

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. La X Commissione permanente (Attività produttive) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti progetti di legge:

GRATICOLA ed altri; SERVODIO ed altri; MANZINI ed altri; ARATA ed altri; GALDELLI ed altri: «Nuova disciplina del commercio» (1937-1956-1974-2083-2148) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Le Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive) hanno deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmen-

te all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

S. 1581. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» (approvato dal Senato) (2516).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente,

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che il seguente disegno di legge è deferito alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente:

«Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» (2549) (con parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VII, della X, della XII e della XIII Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

A norma del comma 3 dell'articolo 81 del regolamento il termine per riferire all'Assemblea è fissato al 30 giugno 1995.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 22 maggio 1995, alle 16,30:

Seguito della discussione delle proposte di legge:

S. 359. — SENATORI CAVAZZUTI ed altri — Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (2231).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1995

SCALIA ed altri — Norme per la regolazione dalle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di interesse pubblico a tutela degli interessi e dei diritti degli utenti (387).

REBECCHI ed altri — Norme per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di interesse pubblico a tutela degli interessi e dei diritti degli utenti (959).

— *Relatori*: Perticaro, per la IX Commissione; Bernini, per la X Commissione. (Relazione orale).

La seduta termina alle 9,35.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 12,30.*